



# FONDAZIONE CASA MUSEO PITTORE CARLO SARTORI

## ESTRATTO DELLO STATUTO

### Fondazione “Casa Museo pittore Carlo Sartori”

## Articolo 1 - Costituzione, denominazione

E' costituita la Fondazione denominata "Casa Museo pittore Carlo Sartori" con sede in Comano Terme (TN) fraz. Godenzo n. 42/b.

## Articolo 3 - Sede e durata

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della Provincia di Trento, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

**La Fondazione ha sede legale in Provincia di Trento, Comune di Comano Terme, frazione Godenzo 42/b**  
**La sua durata illimitata.**

## Articolo 4 - Oggetto

La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue, in via prioritaria, lo studio, la ricerca, la conservazione ed il restauro delle opere della sua collezione (principalmente costituita da opere del pittore Carlo Sartori) l'educazione permanente e la didattica per il pubblico, l'arricchimento della sua raccolta attraverso nuove acquisizioni e donazioni.

## Articolo 5 - Attività

La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

**La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:**

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;
- b) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o altre manifestazioni culturali;
- c) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza, fra cui anche attività di tipo editoriale;
- d) pareri circa l'autenticità delle opere del pittore Carlo Sartori attingendo informazioni dall'archivio presente nella casa Museo;
- e) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati. La fondazione potrà altresì compiere operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile e opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

**Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può tra l'altro:**

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno anche per il finanziamento delle attività deliberate tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con enti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- f) assumere prestiti dai fondatori per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.

## Articolo 6 - Patrimonio e gestione

### Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale costituito da quanto destinato dal pittore Carlo Sartori, dai fondatori e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- b) le eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti;
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- e) da eventuali contributi dallo Stato da enti territoriali (regioni Province, Comuni ecc.), da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
- f) il patrimonio della Fondazione è vincolato al proseguimento degli scopi della stessa e ne va preservata l'integrità.
- g) le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:
  - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
  - dai contributi ulteriori dei fondatori a ciò destinati;
  - da ogni altro fondo non espressamente destinato ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
  - dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
  - da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
  - Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

## Articolo 7 - Bilancio e consuntivo

**L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Entro il mese di novembre il consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il (30) (trenta) aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

## Articolo 8 - Organi

**Organi della Fondazione sono:**

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- il Revisore dei conti.

**Le cariche sono gratuite**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 per il Segretario e il Revisore dei Conti.

## Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

**La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 4 (quattro) membri:** in sede di costituzione il Consiglio di Amministrazione è composto dai fondatori.

**La Provincia Autonoma di Trento potrà designare un componente del Consiglio di Amministrazione.**

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione. Il nuovo componente sarà designato dal Consiglio di Amministrazione.

**Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di 6 (sei) anni, al termine del mandato il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà nominato dai fondatori, fatta salva la nomina del membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento.**

**Copia conforme all'originale, rilasciata in Trento il giorno 05/09/2011 consta di 12 (dodici) facciate firmata a norma di legge.**